



Bruxelles, 29.2.2024
COM(2024) 80 final

2024/0056 (BUD)

Proposta di

**PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO n. 1
AL BILANCIO GENERALE 2024**

Modifiche del bilancio 2024 necessarie a seguito della revisione del QFP

visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
- la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹, entrata in vigore il 1° giugno 2021,
- il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027², modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2024³,
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione [...] ⁴, in particolare l'articolo 44,
- il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2024, adottato il 22 novembre 2023⁵,

la Commissione europea presenta di seguito al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio 2024.

MODIFICHE DELLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Le modifiche dello stato generale delle entrate e della sezione III sono disponibili su EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm>).

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020).

² Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, GU L, 2024/765, 29.2.2024.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

⁵ GU L, 2024/207, 22.2.2024.

Sommario

1. INTRODUCTION	3
2. ADJUSTMENTS STEMMING FROM THE MFF REVISION	4
2.1 UKRAINE FACILITY	4
2.2 EUROPEAN DEFENCE FUND (EDF) WITHIN THE STRATEGIC TECHNOLOGIES FOR EUROPE PLATFORM (STEP)	4
2.3 EUROPEAN SOLIDARITY RESERVE AND EMERGENCY AID RESERVE	5
2.4 REFORM AND GROWTH FACILITY FOR THE WESTERN BALKANS	5
2.5 EUROPEAN GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND	6
3. ADJUSTMENTS STEMMING FROM THE POLITICAL AGREEMENT ON THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT (AI OFFICE)	6
4. FINANCING	8
5. SUMMARY TABLE BY MFF HEADING	9

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 1 per l'esercizio 2024 (PBR n. 1) è introdurre le necessarie modifiche del bilancio 2024 derivanti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale.

La revisione del regolamento QFP si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024 e comprende, tra l'altro, modifiche dei massimali del QFP che sono state comunicate nell'adeguamento tecnico aggiornato del QFP per il 2024 sotto forma di una comunicazione della Commissione adottata il 29 febbraio 2024⁶, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP.

Al fine di rispecchiare l'impatto della revisione del QFP sull'esercizio finanziario 2024, il PBR n. 1 comprende i seguenti elementi:

- creazione della nomenclatura di bilancio e dei commenti di bilancio per tenere conto dello **strumento per l'Ucraina**⁷ e mobilitazione del nuovo strumento speciale, la riserva per l'Ucraina, con un importo di 4,8 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno e 3,8 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento per il sostegno dell'Unione in forme diverse dai prestiti, compreso il sostegno amministrativo, in linea con il regolamento QFP;
- rafforzamento del **Fondo europeo per la difesa** nel quadro della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)**⁸ di 376 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;
- adeguamento della nomenclatura di bilancio per suddividere la **riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza** in due strumenti distinti e aumentare gli importi per ciascuno strumento;
- creazione della nomenclatura di bilancio e dei commenti di bilancio per tenere conto dello **strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali**, con un importo di 501 milioni di EUR in stanziamenti di impegno in riserva e 23,9 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, in riserva in attesa dell'adozione della base giuridica;
- riduzione del livello degli stanziamenti d'impegno della riserva per il **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)** di 175,7 milioni di EUR nel 2024.

Inoltre il PBR n. 1 comprende un adeguamento dei commenti di bilancio della linea di bilancio relativa alle spese di sostegno del programma Europa digitale a seguito dell'accordo politico sull'istituzione dell'**Ufficio per l'intelligenza artificiale** raggiunto nel dicembre 2023 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Complessivamente, l'incidenza netta del PBR n. 1 sulle spese corrisponde a un aumento di 5 833,7 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a un aumento di 4 143,6 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento.

⁶ COM(2024) 110 final.

⁷ Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina, GU L, 2024/792, 29.2.2024.

⁸ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, GU L, 2024/795, 29.2.2024.

2. ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA REVISIONE DEL QFP

2.1 STRUMENTO PER L'UCRAINA

Il regolamento riveduto relativo al quadro finanziario pluriennale istituisce un nuovo strumento speciale, la riserva per l'Ucraina, per il periodo 2024-2027 al solo scopo di finanziare il nuovo strumento per l'Ucraina. Il nuovo strumento intende sostenere gli sforzi compiuti dall'Ucraina per mantenere la stabilità macrofinanziaria, supportare la ricostruzione e modernizzare il paese realizzando nel contempo le riforme essenziali sulla via dell'adesione all'UE. Lo strumento è concepito come uno strumento flessibile, adattato alle sfide senza precedenti rappresentate dal fornire sostegno a un paese in guerra e garantire prevedibilità, trasparenza e responsabilità dei fondi.

La Commissione propone pertanto di apportare i necessari adeguamenti alla nomenclatura di bilancio e ai commenti di bilancio e di mobilitare lo strumento per l'Ucraina nel presente PBR. Ciò comprende la creazione di otto nuove linee di bilancio per le quali i commenti di bilancio corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio. Si propone di mobilitare un importo di 4 767,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 3 754,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento. Di tale importo si propone di utilizzare 38,6 milioni di EUR per le spese di sostegno tecnico e amministrativo, che saranno utilizzati anche per finanziare personale esterno, in linea con la corrispondente scheda finanziaria legislativa.

EUR

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamenti di impegno	Stanziamenti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
16 01 06	Spese di sostegno per lo strumento per l'Ucraina	38 612 000	38 612 000
16 04 06	Strumento per l'Ucraina	p.m.	p.m.
16 06 01	Pilastro I: piano per l'Ucraina	3 000 000 000	3 000 000 000
16 06 02 01	Dotazione del fondo comune di copertura	819 000 000	200 000 000
16 06 02 02	Altre azioni nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina	527 065 000	210 826 000
16 06 03 01	Assistenza all'adesione all'Unione e altre misure	155 000 000	77 500 000
16 06 03 02	Sovvenzione per gli oneri finanziari	195 333 904	195 333 904
16 06 03 03	Dotazione del fondo comune di copertura - Strumenti tradizionali	32 533 128	32 533 128
Totale		4 767 544 032	3 754 805 032

2.2 FONDO EUROPEO PER LA DIFESA (FED) NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA (STEP)

Al fine di rafforzare la capacità di investimento nel settore della difesa che contribuisce agli obiettivi STEP, la revisione del quadro finanziario pluriennale prevede un aumento di 1,5 miliardi di EUR per il resto del QFP, per il quale si propone un aumento di 376 milioni di EUR di stanziamenti di impegno nel 2024, suddiviso tra le due componenti del programma (ossia la ricerca in materia di difesa e lo sviluppo di capacità), in linea con la modifica legislativa presentata nella proposta di regolamento STEP⁹. Tenuto conto della prevista esecuzione del bilancio, non sono necessari stanziamenti di pagamento supplementari nel 2024.

EUR

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamenti di impegno	Stanziamenti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
13 02 01	Sviluppo delle capacità	250 667 000	p.m.
13 03 01	Ricerca in materia di difesa	125 333 000	p.m.

⁹ COM(2023) 335 final.

Totale	376 000 000	p.m.
---------------	--------------------	-------------

2.3 RISERVA DI SOLIDARIETÀ EUROPEA E RISERVA PER GLI AIUTI D'URGENZA

A seguito della revisione del quadro finanziario pluriennale, alla luce dell'aumento del numero di catastrofi naturali e di crisi umanitarie e al fine di evitare priorità concorrenti, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è stata suddivisa retroattivamente in due strumenti distinti a partire dal 1° gennaio 2024: la riserva di solidarietà europea (ESR) e la riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR), nel modo seguente:

- la riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 144,2 milioni di EUR a prezzi 2024) per l'assistenza in risposta a situazioni di emergenza coperte dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE);
- la riserva per gli aiuti d'urgenza, con un importo annuo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 572,1 milioni di EUR a prezzi 2024) per la risposta rapida a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o in paesi terzi.

Per tenere conto di tali modifiche, le 4 sottovoci attuali della voce 30 04 01 saranno soppresse come segue:

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamanti di impegno	Stanziamanti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
30 04 01 01	Interna (escluso FSUE)	-152 031 938	-152 031 938
30 04 01 02	FSUE	-456 773 125	-456 773 125
30 04 01 03	Esterna	-354 741 188	-354 741 188
30 04 01 04	Riserva di fine esercizio (25%)	-337 848 750	-337 848 750
Totale		-1 301 395 001	-1 301 395 001

L'attuale linea 30 04 01 sarà suddivisa in due linee corrispondenti ai due nuovi strumenti con il corrispondente livello di importi annuali di stanziamenti d'impegno e di pagamento, come segue:

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamanti di impegno	Stanziamanti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
30 04 01 01	Riserva di solidarietà europea	1 094 181 018	1 094 181 018
30 04 01 02	Riserva per gli aiuti d'urgenza	572 090 509	572 090 509
Totale		1 666 271 527	1 666 271 527

Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹⁰, un importo di stanziamenti di impegno e di pagamento pari a 50,0 milioni di EUR è già stato mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento dalla riserva di solidarietà europea e iscritto nel bilancio 2024 per il FSUE all'articolo 16 02 01, al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio sufficienti per gli anticipi del FSUE.

I commenti di bilancio corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).

2.4 STRUMENTO PER LE RIFORME E LA CRESCITA PER I BALCANI OCCIDENTALI

La revisione del quadro finanziario pluriennale comprende la dotazione supplementare per i Balcani occidentali, che sarà attuata attraverso un nuovo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali. Il nuovo strumento fungerà da elemento centrale del piano di crescita per i Balcani occidentali, aumentando in modo significativo l'assistenza finanziaria sulla base di un ambizioso programma di riforme incentrato sulle necessarie riforme socioeconomiche associate a riforme fondamentali, tra cui investimenti a favore dello Stato di diritto e investimenti mirati.

La Commissione propone pertanto di apportare i necessari adeguamenti alla nomenclatura di bilancio, ai commenti di bilancio e al livello di stanziamenti nel presente PBR n. 1. Ciò comprende la creazione di tre nuove linee di bilancio per le quali i commenti di bilancio corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio. Si propone inoltre di includere e assegnare un importo di 501 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e 23,9 milioni di EUR di stanziamenti di pagamento, in linea con la scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di regolamento sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali¹¹. Inoltre, l'importo di 7,5 milioni di EUR proposto per le spese di sostegno tecnico e amministrativo sarà utilizzato anche per finanziare il personale esterno. Gli importi saranno iscritti in riserva in attesa dell'adozione della base giuridica.

EUR

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamenti di impegno	Stanziamenti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
15 01 02	Spese di sostegno per lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali	p.m.	p.m.
15 03 01	Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Spese operative	p.m.	p.m.
15 03 02	Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali – Dotazione del fondo comune di copertura	p.m.	p.m.
30 02 01	Stanziamenti non dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 15 01 02)	7 450 000	7 450 000
30 02 02	Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 15 03 01)	403 550 000	p.m.
30 02 02	Stanziamenti dissociati (Riserva per l'articolo di bilancio 15 03 02)	90 000 000	16 443 000
Totale		501 000 000	23 893 000

2.5 FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE

La revisione del quadro finanziario pluriennale prevede una riduzione della dotazione annuale del FEG per il periodo 2024-27, che non deve superare un importo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 33,8 milioni di EUR a prezzi 2024). Di conseguenza si propone di ridurre gli stanziamenti d'impegno nel 2024 di 175,7 milioni di EUR.

EUR

Linea di bilancio	Denominazione	Stanziamenti di impegno	Stanziamenti di pagamento
<i>Sezione III – Commissione</i>			
30 04 02	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	-175 681 337	p.m.
Totale		-175 681 337	p.m.

¹¹ COM(2023) 692 final.

3. ADEGUAMENTI DERIVANTI DALL'ACCORDO POLITICO SULLA LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (UFFICIO PER L'IA)

La proposta iniziale della Commissione relativa alla legge sull'intelligenza artificiale (IA)¹² si basava su un'attuazione interamente nazionale, con un ruolo di coordinamento minimo a livello europeo. Di conseguenza includeva una stima dell'organico di 10 funzionari e agenti temporanei a livello dell'UE, compreso il personale del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in qualità di titolare del trattamento per tutte le applicazioni di IA avviate dalle istituzioni europee.

L'accordo politico sull'istituzione dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre 2023 si basa tuttavia su un meccanismo di coordinamento europeo completamente diverso, con una serie molto più ampia di compiti e responsabilità. È pertanto necessario aumentare considerevolmente il numero degli effettivi per poter svolgere efficacemente tali compiti. L'aumento dei costi dell'iniziativa per finanziare i costi informatici e per il personale esterno dovrà essere finanziato dal programma Europa digitale, mentre i posti permanenti della tabella dell'organico saranno riassegnati all'interno della Commissione e finanziati nell'ambito della rubrica 7.

Il 9 gennaio 2024 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una scheda finanziaria legislativa riveduta, che illustra l'incidenza sul bilancio del nuovo modello di governance per il periodo 2024-2027.

Per quanto riguarda il personale, la Commissione era pienamente disponibile a fare fronte al fabbisogno iniziale di un massimo di dieci posti nel modello originariamente proposto, mediante la riassegnazione e la ridefinizione delle priorità in termini di risorse all'interno dell'istituzione, in linea con la politica di stabilità dell'organico attuata dalla Commissione sin dall'inizio dell'attuale QFP. Si stima tuttavia che, a piena velocità di crociera, i membri del personale necessari per garantire l'attuazione del modello centralizzato concordato saranno 100, di cui 20 su posti e 80 esterni a partire dal 2025. Inoltre, dato che negli ultimi anni la Commissione ha soddisfatto le esigenze di altri settori prioritari nell'ambito della sua politica di stabilità dell'organico, non è possibile reperire un numero di effettivi così elevato mediante riassegnazione senza compromettere altre attività cruciali in corso. Per questo motivo nel dicembre 2023 la Commissione ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sul finanziamento delle risorse umane per la legge sull'intelligenza artificiale:

La Commissione ricorda che l'accordo finale raggiunto dai colegislatori sulla proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) ha subito un'evoluzione significativa, diventando molto più ampio rispetto alla proposta iniziale della Commissione e affidando all'Ufficio per l'IA molti compiti aggiuntivi e un ulteriore ruolo di applicazione. Di conseguenza sono richiesti molto più personale e molte più risorse rispetto alla quantificazione iniziale contenuta nella scheda finanziaria legislativa che accompagnava la proposta originaria, che era fondata su un'attuazione nazionale con un ruolo di coordinamento minimo a livello europeo.

Le risorse umane supplementari della Commissione richieste dall'accordo finale approvato dai colegislatori non consentiranno alla Commissione di rispettare il principio della stabilità dell'organico e saranno necessarie risorse supplementari, che dovranno essere autorizzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, unitamente ai relativi stanziamenti di bilancio.

Senza risorse aggiuntive non è possibile individuare opzioni di finanziamento dei costi amministrativi necessari per il personale dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale. La rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea" del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 si basa sul principio della

¹² COM(2021) 206 final.

stabilità dell'organico e non prevede alcun margine per finanziare ulteriori funzionari o personale esterno. La Commissione riassegnerà internamente i funzionari necessari per questa iniziativa. Tuttavia, per finanziare il personale supplementare necessario, la nuova linea di bilancio da creare nell'ambito del programma Europa digitale sarà utilizzata oltre il limite del principio della stabilità dell'organico.

È in questo contesto che la Commissione propone, nel PBR n. 1, di adeguare i commenti di bilancio delle spese di sostegno per il programma Europa digitale per consentire l'assunzione e la retribuzione di personale dalla linea di bilancio corrispondente (02 01 30 01 - Spese di sostegno per il programma Europa digitale).

Le modifiche corrispondenti figurano nell'allegato di bilancio.

4. FINANZIAMENTO

Complessivamente, l'incidenza netta del PBR n. 1 sulle spese corrisponde a un aumento di 5 833,7 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a un aumento di 4 143,6 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento.

5. TABELLA RIEPILOGATIVA PER RUBRICA DEL QFP

in EUR

	Bilancio 2024		Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2024		Bilancio 2024 (incl. PBR n. 1/2024)	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP
1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale	21 493 372 990	20 827 967 003			21 493 372 990	20 827 967 003
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>						
<i>Massimale</i>	21 598 000 000				21 598 000 000	
<i>Margine</i>	104 627 013				104 627 013	
2 Coesione, resilienza e valori	74 560 690 949	33 715 996 204			74 560 690 949	33 715 996 204
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>	1 289 495 333				1 289 495 333	
<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>						
<i>Massimale</i>	73 289 000 000				73 289 000 000	
<i>Margine</i>	17 804 384				17 804 384	
2 a. Coesione economica, sociale e territoriale	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>						
<i>Massimale</i>	64 683 000 000				64 683 000 000	
<i>Margine</i>	17 804 384				17 804 384	
2b. Resilienza e valori	9 895 495 333	9 560 342 052			9 895 495 333	9 560 342 052
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>	1 289 495 333				1 289 495 333	
<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>						
<i>Massimale</i>	8 606 000 000				8 606 000 000	
<i>Margine</i>						
3 Risorse naturali e ambiente	57 338 630 839	54 151 402 941			57 338 630 839	54 151 402 941
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>						
<i>Massimale</i>	57 449 000 000				57 449 000 000	
<i>Margine</i>	110 369 161				110 369 161	
Di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	40 517 278 000	40 505 482 213			40 517 278 000	40 505 482 213
<i>Sottomassimale FEAGA</i>	41 649 000 000				41 649 000 000	
<i>Differenza di arrotondamento esclusa ai fini del calcolo del sottomargine</i>	722 000				722 000	
<i>Trasferimenti netti tra FEAGA e FEASR</i>	-1 046 000 000				-1 046 000 000	
<i>Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (sottomassimale corretto mediante trasferimenti tra FEAGA e FEASR)</i>	40 603 000 000				40 603 000 000	
<i>Sottomargine FEAGA</i>	85 722 000				85 722 000	
4 Migrazione e gestione delle frontiere	3 892 705 671	3 248 967 443			3 892 705 671	3 248 967 443
<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>						

	<i>Massimale</i>	4 020 000 000				4 020 000 000	
	<i>Margine</i>	127 294 329				127 294 329	
5	Sicurezza e difesa	2 321 177 926	2 035 413 531	376 000 000		2 697 177 926	2 035 413 531
	<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>	317 177 926				317 177 926	
	<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>						
	<i>Massimale</i>	2 004 000 000		376 000 000		2 380 000 000	
	<i>Margine</i>						
6	Vicinato e resto del mondo	16 230 000 000	15 291 157 313	501 000 000	23 893 000	16 731 000 000	15 315 050 313
	<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>	28 828 204				28 828 204	
	<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>	371 171 796				371 171 796	
	<i>Massimale</i>	15 830 000 000		501 000 000		16 331 000 000	
	<i>Margine</i>						
7	Pubblica amministrazione europea	11 988 000 603	11 988 000 603			11 988 000 603	11 988 000 603
	<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>						
	<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>	215 000 603				215 000 603	
	<i>Massimale</i>	11 773 000 000				11 773 000 000	
	<i>Margine</i>						
	di cui: Spese amministrative delle istituzioni	9 175 375 841	9 175 375 841			9 175 375 841	9 175 375 841
	<i>Sottomassimale</i>	9 006 000 000				9 006 000 000	
	<i>Sottomargine</i>						
	Stanziamanti per le rubriche	187 824 578 975	141 258 905 038	877 000 000	23 893 000	188 701 578 975	141 282 798 038
	<i>Massimale</i>	185 963 000 000	170 543 000 000	877 000 000		186 840 000 000	170 543 000 000
	<i>Di cui a titolo dello strumento di flessibilità</i>	1 635 501 463	1 734 392 297			1 635 501 463	1 734 392 297
	<i>Di cui a titolo dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</i>	586 172 399				586 172 399	
	<i>Margine</i>	360 094 887	31 018 487 259		-23 893 000	360 094 887	30 994 594 259
	Strumenti speciali tematici	1 560 861 211	1 371 395 001	4 956 739 221	4 119 681 558	6 517 600 432	5 491 076 559
	Totale stanziamenti	189 385 440 186	142 630 300 039	5 833 739 221	4 143 574 558	195 219 179 407	146 773 874 597